



COMUNE di
FIANO ROMANO
Città Metropolitana
di Roma Capitale

Approvato con deliberazione del C.C. n.8 del 2/4/2021

**REGOLAMENTO DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
ED ECONOMICHE**

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi ed obiettivi
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Oggetto e definizioni
- Art. 4 Destinatari degli interventi sociali
- Art. 5 I diritti degli interessati
- Art. 6 Determinazione del contributo e del vantaggio economico

CAPO II MODALITA' DI ACCESSO TIPOLOGIA DEI SERVIZI E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE AI BENEFICI

- Art. 7 L'accesso ai servizi
- Art. 8 Valutazione dello stato di bisogno
- Art. 9 Assistenza economica
- Art. 10 Definizione del Minimo vitale
- Art. 11 Tipologie di contributi e vantaggi economici
- Art. 12 Disposizioni procedurali
- Art. 13 Servizio Sociale Professionale e Progetto Assistenziale Individualizzato
- Art. 14 Procedura per la richiesta e la concessione di contributo o vantaggio economico, comunicazione dell'esito

CAPO III INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO E PER L'AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI

- Art. 15 Definizione del PAI
- Art. 16 Determinazione della situazione economica del richiedente
- Art. 17 Deroghe
- Art. 18 Commissione tecnica di valutazione
- Art. 19 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

CAPO IV PROMOZIONE SOCIALE E SUSSIDIARIETÀ

- Art. 20 Promozione dei servizi di comunità

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 Trattamento dei dati personali
- Art. 22 Albo dei beneficiari
- Art. 23 Norme transitorie e finali
- Art. 24 Pubblicità
- Art. 25. Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi ed obiettivi

1. Il Comune di Fiano Romano con il concorso dei servizi sanitari, del Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali “ Valle del Tevere “, delle istituzioni scolastiche e del terzo settore, pone in essere interventi finalizzati alla realizzazione del sistema integrato, finalizzato a promuovere e realizzare un insieme di diritti, di garanzie e di opportunità volte allo sviluppo, al benessere e al sostegno dei progetti di vita relativi a persone singole, a famiglie e alla comunità, nel rispetto delle finalità e dei principi della normativa vigente in materia di Servizi Sociali .

2. Gli interventi nell’ambito socio-assistenziale promossi dal Comune di Fiano Romano si basano sui seguenti principi:

- rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- rispondenza al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, relazionali e sociali del cittadino.

3. Le situazioni di bisogno sono fenomeni complessi e multidimensionali per contrastare i quali è necessario attivare molteplici misure di diversa natura.

4. Con il presente regolamento il Comune intende disciplinare la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, nell’esercizio delle proprie autonomie – nel rispetto di quanto dettato dagli artt. 2, 3, 31, 34, 38, 117, 118 della Costituzione della Repubblica Italiana - ed in attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia con la predeterminazione dei criteri e delle modalità.

5. Le norme del regolamento si ispirano, integrano e coordinano le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e nella legge regionale del 9 settembre 1996, n. 38 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio”

6. Le leggi sopra citate prevedono l’intervento dello Stato e degli enti preposti al fine di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

7. Le norme del presente Regolamento si ispirano, integrano e coordinano le disposizioni contenute nelle leggi sopra citate.

8. Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo di risorse economiche quale strumento, tra gli altri, di prevenzione e contrasto delle situazioni di bisogno. Gli interventi costituiscono, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge 328/2000, i livelli essenziali delle prestazioni sociali.

9. La metodologia adottata dal Servizio Sociale Comunale per l’utilizzo dell’erogazione economica nelle forme diverse di contributo economico, parziale strumento di contrasto alle situazioni di bisogno, fa riferimento ai seguenti principi:

- **prevenzione:** intervenire sul disagio prima che questo si manifesti in maniera conclamata, si tramuti in esclusione, situazione dalla quale è poi difficile riemergere;
- **integrazione:** coordinare, promuovere e attivare sinergie, integrando l’erogazione economica con le azioni espresse dalle politiche sanitarie, del lavoro, della formazione, dell’educazione e istruzione, della casa, delle pari opportunità;
- **promozione e attivazione delle risorse individuali:** il cittadino deve essere informato, sollecitato ed aiutato ad attivare tutti gli strumenti in suo possesso utili a promuovere e migliorare la sua condizione;

- **economicità**: impedire sovrapposizioni di competenze e frammentarietà nelle risposte al bisogno espresso e considerato;

- **uniformità ed equità**: di trattamento dei cittadini e di valutazione della condizione di bisogno.

10. Il Comune di Fiano Romano assicura le prestazioni professionali del servizio sociale, quali il segretariato sociale, senza assunzioni di onere economico diretto, nei confronti dei cittadini che non possiedono i requisiti per l'accesso agli interventi economici previsti nel presente regolamento.

11. Il segretariato sociale è un servizio di informazione rivolto ai cittadini del territorio comunale, per fare acquisire conoscenze pertinenti ed esaurienti sui servizi sociali e sanitari, pubblici e privati, predisposti per affrontare situazioni di bisogno assistenziale o per la tutela dei diritti. Il servizio di segretariato sociale è dotato di strumenti atti a collegarlo con tutti i servizi informativi presenti sul territorio per un tempestivo ed adeguato aggiornamento.

12. Il segretariato sociale, oltre a fornire informazioni, opera anche direttamente per facilitare i contatti fra l'utente e i servizi, al fine di conseguire una utilizzazione piena e responsabile delle risorse comunitarie.

Art. 2 – Finalità

1. Per rendere effettivo il diritto di tutta la popolazione al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 si perseguono le seguenti finalità, nei limiti della legislazione vigente, dei livelli essenziali di assistenza e delle risorse destinate:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possano procurare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino congrue possibilità di scelta;
- c) agire a sostegno della famiglia, garantendo anche ai cittadini in difficoltà la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
- d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di persone con disabilità, emarginate o a rischio di emarginazione.

Articolo 3 - Oggetto e definizioni

1. Oggetto del presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 241/90, è la predeterminazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche.
2. Per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per finalità e scopi sociali meglio definiti nel Progetto Assistenziale Individualizzato, di seguito denominato PAI, nel rispetto delle normative indicate in premessa, al fine di contribuire a rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
3. Per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un servizio a domanda individuale, erogato dall'ente, senza corrispettivo o a corrispettivo ridotto rispetto a quanto previsto dal sistema tariffario comunale, oppure la riduzione o esenzione nel pagamento di tributi locali.

4. Il presente Regolamento non si applica agli interventi per l'integrazione del pagamento delle rette per l'inserimento di cittadini in servizi residenziali di natura socio - sanitaria (casa protetta, R.S.A, casa famiglia) che il Comune assicura, ai sensi della normativa vigente, ai cittadini residenti.

Art. 4 - Destinatari degli interventi sociali

1. I beneficiari degli interventi previsti nel presente regolamento sono i soggetti destinatari delle prestazioni del sistema integrato della rete dei servizi sociali e socio sanitari di cui all'art. 2 della legge 328/2000 residenti nel comune, vale a dire:
 - a) i cittadini italiani;
 - b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
 - c) gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno e gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, di cui agli articoli 18 e 41 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" che, avendo la residenza nel Comune di Fiano Romano, si trovino in situazione di bisogno assistenziale.
 - d) Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza ai sensi dell'art. 129 c. 1 lett. h del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
2. Qualora si verifichi una indifferibile necessità sociale, gli interventi e le prestazioni sono estesi anche alle persone domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio comunale.
3. Nel caso di assistenza prestata a cittadini non residenti a Fiano Romano, il Comune, nei limiti di legge, può attivarsi, per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del comune di residenza.

Art. 5 - I diritti degli interessati

1. I Servizi Sociali garantiscono all'interessato:
 - a) la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema dei servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
 - b) la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;
 - c) la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale;
 - d) l'individuazione dell'operatore responsabile del caso;
 - e) la possibilità di partecipare alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e all'aggiornamento periodico del PAI, anche attraverso valutazioni multidisciplinari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili.

Art. 6 – Determinazione del contributo e del vantaggio economico

1. Gli interventi economici previsti dal presente regolamento sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possano aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al contributo o vantaggio economico, il cittadino richiedente è tenuto a conoscere tutte le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale, distrettuale e locale, nonché sui servizi presenti sul territorio, anche mediante l'accesso al Servizio di Segretariato Sociale Comunale.
2. Per la quantificazione dell'entità del contributo o vantaggio economico, da concedere in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà altresì conto:
 - a) dell'entità dei contributi in denaro o altri benefici economici di qualunque genere già erogati e/o concessi al soggetto richiedente direttamente dall'Amministrazione Comunale interessata, da altri enti pubblici, da qualunque altro organismo di assistenza o beneficenza, da organizzazioni del terzo settore o in seguito a specifiche iniziative e alla partecipazione a specifici bandi;
 - b) dei vantaggi o benefici economici già goduti e determinati dall'utilizzo gratuito di servizi o da tariffe agevolate di servizi pubblici a domanda individuale o da altri servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

CAPO II MODALITA' DI ACCESSO, TIPOLOGIA DEI SERVIZI E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE AI BENEFICI

Art. 7 - L'accesso ai Servizi

1. L'accesso al sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente Regolamento può avvenire:
 - a) su richiesta del diretto interessato;
 - b) su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente more uxorio;
 - c) su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione;
 - d) per disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Nei casi previsti alle lettere b), c), e d) del comma 1 del presente articolo, i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso

Art. 8 - Valutazione dello stato di bisogno

1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono considerati assistibili quando si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento.
2. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - b) incapacità di provvedere a se stessi;

- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio - assistenziali;
 - d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.
3. La valutazione della situazione di bisogno compete al tecnico dei Servizi Sociali responsabile del caso, il quale opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.
4. I criteri chiamati ad orientare la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza del tecnico dei servizi sociali saranno in relazione alle diverse tipologie di bisogno e riguardano:
- a) la capacità economica del diretto interessato, basata sul valore dell'ISEE;
 - b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
 - c) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - d) le condizioni di salute;
 - e) la situazione abitativa;
 - f) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare.

Art. 9 - Assistenza economica

1. Il sostegno economico consiste in interventi di carattere economico erogati a singoli o nuclei familiari, in condizioni di bisogno temporaneo o continuativo, non in grado di gestire una situazione di difficoltà.
2. Il sostegno economico è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) contrastare il fenomeno della povertà;
 - b) favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio;
 - c) sostenere le responsabilità familiari, favorendo l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
 - d) favorire i processi di inclusione sociale.

Articolo 10 – Definizione del Minimo vitale

1. Per minimo vitale si intende il livello minimo di capacità economica al di sotto del quale il nucleo familiare non dispone delle risorse necessarie al soddisfacimento dei più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. Il parametro di riferimento per determinare la soglia del minimo vitale è il trattamento pensionistico minimo erogato dall'INPS per dodici mensilità.
3. Il calcolo del minimo vitale si adatta automaticamente alle variazioni di importo del trattamento pensionistico minimo INPS.

Articolo 11 – Tipologie di contributi e vantaggi economici

1. Le tipologie di contributo erogabili, in applicazione del presente Regolamento, sono le seguenti.

a) Contributo economico ordinario continuativo o integrazione al minimo vitale.

E' destinato ai nuclei familiari che si trovano al di sotto della soglia del minimo vitale.

Il contributo viene erogato per la durata di mesi sei. Può essere rinnovato anche per periodi successivi e consecutivi qualora la condizione socio economica, evidenziata dalla documentazione presentata per la valutazione della domanda di rinnovo, presenti una situazione immutata e, in ogni caso al di sotto della soglia del minimo vitale, o peggiorata rispetto a quella esistente al momento dell'erogazione del contributo economico riferito al periodo precedente.

Il contributo può essere erogato solo per nuclei familiari con effettiva, irreversibile assenza di capacità lavorativa determinata dall'età, da disabilità e/o invalidità, grave disagio sociale e/o manifesta incapacità di provvedere a se stessi, anche in assenza di certificazioni rilasciate da servizi specialistici.

Due volte l'anno, nei mesi di gennaio e giugno il Servizio Sociale provvederà a pubblicare un avviso pubblico per l'erogazione del contributo economico ordinario cui potranno accedere tutti i cittadini che versano nelle condizioni di disagio socio-economico sopra rappresentate.

b) Contributo economico straordinario per urgenze ed emergenze.

Gli interventi in emergenza vengono attivati quando vi è l'urgenza di far fronte a gravi situazioni contingenti di carattere sociale e perseguono i seguenti obiettivi:

- a) contrastare emergenze sociali;
- b) rispondere a richieste di intervento conseguenti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- c) accogliere persone in stato di abbandono.

Gli interventi di emergenza consistono in:

- contributi economici straordinari erogabili una volta nell'anno solare per un importo massimo di euro 600,00;
- consegna pasti a domicilio;
- buoni farmacia o contributo economico per acquisto farmaci (a fronte di patologie certificate) e/o parafarmaci di prima necessità per neonati per un importo massimo annuale di euro 500,00, salvo eventuali casi di particolare gravità;
- contributi economici, erogabili una tantum nell'importo massimo di € 1.200,00, per situazioni di emergenza abitativa a seguito di sfratto.

c) Vantaggi economici indiretti.

Si configurano come esoneri, riduzioni, agevolazioni tariffarie riconosciute sui servizi erogati dall'Amministrazione comunale, che vanno a modificare le fasce di contribuzione agevolata calcolate in base all'ISEE, per particolari motivazioni di carattere socio - economico che interessano i richiedenti.

Tra gli stessi vantaggi economici indiretti vi rientrano anche i piani di rateizzazione per il pagamento dei servizi e/o tributi Comunali che, a seguito di valutazione e relazione dell'Assistente sociale, possono essere autorizzati dalla Commissione con il fine precipuo di adattarli alle reali capacità economiche dell'utente.

Il Servizio Sociale dopo un'attenta valutazione in cui vengono prese in considerazione diverse variabili come: particolari problemi familiari, lo stato di disagio economico e l'entità del debito pregresso accumulato, potrà concedere, a seguito di autorizzazione della Commissione, la possibilità di rateizzare il

debito in deroga a tutte le regolamentazioni comunali previste, i termini di importo minimo e di durata, sia i servizi a domanda individuale offerti dall'Amministrazione Comunale che per il pagamento dei tributi comunali.

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo 11, per ogni annuità, sarà assegnato ai Servizi Sociali uno specifico stanziamento per l'attuazione del presente Regolamento, che potrà essere ripartito per l'erogazione delle due tipologie di contributi economici sopra specificate.

La modalità di ripartizione dello stanziamento di bilancio nonché la definizione dei criteri, dei parametri e dei requisiti per la partecipazione all'avviso pubblico di cui al comma 1, lettera a) verranno individuate dal Responsabile e dai tecnici dei Servizi Sociali e sottoposte al Dirigente del Settore I per l'approvazione. A seguito dell'approvazione o delle eventuali integrazioni e modifiche che il Dirigente vorrà apportare, le proposte inoltrate verranno formalizzate con appositi atti amministrativi.

Art. 12 - Disposizioni procedurali

1. Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni socio assistenziali prende avvio con la presentazione dell'istanza da parte del richiedente o su impulso del responsabile del servizio e si conclude con l'approvazione del Piano Assistenziale Individualizzato.
2. Fatti salvi i casi in cui il richiedente presenti istanza volta ad ottenere l'ammissione a prestazioni specificamente individuate, la presa in carico viene disposta previo colloquio con l'interessato, e consiste nella valutazione circa la riconducibilità del bisogno espresso nell'ambito degli interventi socio - assistenziali e socio - sanitari che il Comune assicura o promuove.
3. All'atto della presa in carico viene individuato il tecnico dei Servizi Sociali responsabile del caso che, avvalendosi ove necessario anche della collaborazione di altri Servizi specialistici territoriali (CSM, SER.T., ecc.), elabora il Piano di Assistenza Individualizzato con gli obiettivi da raggiungere.

Articolo 13 - Servizio Sociale Professionale e Progetto di presa in carico individualizzato

1. La proposta di erogazione di contributo o vantaggio economico, nell'ambito della presa in carico del richiedente, non può prescindere dall'analisi della situazione di disagio, dalle valutazioni e dalle proposte espresse nel PAI, ossia il progetto di presa in carico e di intervento condiviso con il richiedente.
2. I tecnici dei Servizi Sociali, in attuazione dei principi, dei criteri e delle procedure previste dal presente Regolamento, nonché delle direttive degli organi preposti alla direzione del servizio e del codice deontologico - sono responsabili della stesura del PAI nel quale, previa analisi della situazione socio economica, sono contenuti: il progetto di intervento, la proposta eventuale di un contributo o vantaggio economico quale possibile strumento di risposta integrato, se necessario, con l'individuazione di altre misure, interventi o servizi a favore del richiedente.
3. Il PAI è sottoposto all'accettazione del richiedente il contributo o vantaggio economico e sottoscritto dallo stesso e, ove occorra, con l'assistenza dei soggetti che si occupano dei suoi interessi (familiari, conviventi, altri parenti, soggetti tenuti agli alimenti ai sensi del codice civile). Nel caso in cui il

contributo sia diretto a persone sottoposte ad una misura di protezione giuridica, il PAI è sottoscritto dal soggetto incaricato dell'esercizio della stessa misura di protezione giuridica.

Articolo 14 - Procedura per la richiesta e la concessione di contributo o vantaggio economico, comunicazione dell'esito

1. Per richiedere l'attribuzione di un contributo o vantaggio economico l'interessato, o suo avente titolo, presenta all'Ufficio Protocollo del Comune, apposita istanza scritta.
2. L'istanza deve essere presentata a seguito di colloquio preliminare con il tecnico dei Servizi Sociali, nell'ambito del segretariato sociale, recante la motivazione della richiesta, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, alla quale deve essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità. Sono ammesse eccezioni, salvo successiva integrazione della certificazione mancante entro un termine massimo di 30 giorni, nelle ipotesi di impedimento oggettivo che non consenta all'interessato di produrre la certificazione in tempi brevi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: in caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale, per particolari necessità di salvaguardia dei nuclei con presenza di minori, o in caso di patologie gravemente invalidanti del potenziale beneficiario di contributo economico).
3. In caso di istanza formalizzata senza alcun precedente colloquio, l'interessato o avente titolo, verrà convocato dal tecnico dei Servizi Sociali per la valutazione socio economica del nucleo familiare richiedente.
4. Ad integrazione dell'istanza, attraverso processo d'acquisizione d'ufficio, devono essere svolte le verifiche documentali relative alla residenza e alla composizione del nucleo familiare dei richiedenti, alla situazione reddituale nonché alle verifiche catastali e quelle relative ad ogni altro elemento reddituale o patrimoniale riferito dall'istante per iscritto o nel colloquio, che sia possibile verificare attraverso la consultazione di banche dati a disposizione degli uffici pubblici o mediante scambio documentale con uffici interni od esterni al Comune.
5. I tecnici del Servizio Sociale, allo scopo di formulare la proposta di erogazione economica o di attribuzione del vantaggio economico con il PAI, verificano tutti gli elementi necessari e la documentazione acquisita secondo quanto disposto in precedenza, al fine di elaborare un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del richiedente e del suo nucleo familiare.
6. I tecnici del Servizio Sociale, nel corso del colloquio preliminare all'istanza finalizzata al riconoscimento di un contributo o vantaggio economico:
 - informano il richiedente il contributo o vantaggio economico in merito al suo diritto di ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e 438 del codice civile;
 - condividono con il richiedente la necessità di contattare i parenti obbligati per verificare possibili forme di partecipazione economica degli stessi al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per redigere la proposta di attribuzione di un contributo o vantaggio economico all'interno del PAI.

CAPO III TIPOLOGIE DI SERVIZI:INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO E PER L'AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI

Art. 15 - Definizione del PAI

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno con il coinvolgimento dell'interessato, il tecnico dei Servizi Sociali responsabile del caso, definisce il PAI.
2. Il PAI individua gli interventi necessari per affrontare, coerentemente all'effettivo stato di bisogno, le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli stessi.
3. Il PAI è soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

Art. 16 - Determinazione della situazione economica del richiedente

1. Ai fini della valutazione della condizione di bisogno, la capacità economica delle persone si misura sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L'ISEE viene utilizzato:

- per fissare, in relazione all'accesso a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica;
 - per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, le priorità di ammissione ai benefici;
 - per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dell'utente;
2. Per i soggetti che dichiarano ISE "0" ovvero che hanno un ISE comunque incongruo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto in presenza di espressa autocertificazione circa la fonte accertabile del proprio sostentamento.

Art. 17 - Deroghe

1. L'ISEE costituisce un indicatore oggettivo di riferimento per la determinazione quantitativa degli interventi di carattere economico.
2. I tecnici del Servizio Sociale, in presenza di situazioni gravi e motivate, hanno la facoltà di proporre interventi economici prescindendo dall'applicazione dell'ISEE ed in deroga ai vincoli temporali individuati dal presente regolamento.
3. Suddetti interventi si configurano come interventi in emergenza e, pertanto, non sono ripetibili nello stesso anno finanziario.

Art. 18 - Commissione tecnica di valutazione

1. Le proposte di attribuzione di contributo, vantaggio economico o del piano di rientro in deroga, in termini di durata ed importi minimi di rateizzazione, ai vari regolamenti comunali vigenti, con cadenza ove possibile mensile, verranno esaminate da una commissione composta dal Responsabile del Servizio e dai tecnici del Servizio Sociale che, a turno, svolgeranno anche funzioni di segreteria della commissione per la redazione del verbale.
2. La commissione elaborerà una proposta complessiva di attribuzione dei contributi o vantaggi economici, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, la quale verrà sottoposta al Dirigente del Settore I Amministrativo - Finanziario per l'adozione degli atti per l'assunzione del corrispondente impegno di spesa finalizzato all'erogazione economica o al riconoscimento del vantaggio nei modi e nei termini indicati nel PAI.
3. Nei casi in cui il Dirigente non concordi, in tutto o in parte con la proposta, assume le proprie determinazioni motivando le diverse disposizioni.
4. L'iter procedurale deve completarsi nel termine di 60 giorni di calendario decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di contributo e/o vantaggio economico o di regolarizzazione della stessa.
5. Il provvedimento relativo alla decisione assunta viene comunicato ai richiedenti i benefici che si rechino presso gli Uffici del servizio sociale in orario di ricevimento dei tecnici del servizio medesimo.
6. Con la comunicazione è reso noto l'obbligo sancito per il beneficiario della prestazione di comunicare tempestivamente, e in ogni caso entro il termine di 30 giorni, l'eventuale modifica delle condizioni originarie.
7. Ove necessario, in caso d'urgenza e per il tempo occorrente per l'espletamento dell'istruttoria, la commissione potrà disporre interventi minimi essenziali idonei ad evitare il pericolo di aggravamento della situazione di bisogno, in particolare nell'ipotesi in cui siano coinvolti minori o persone con disabilità.

Art. 19 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. Qualora dai controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità delle medesime o la falsità dei documenti presentati o esibiti, il responsabile del procedimento di erogazione della prestazione sociale, o del servizio, anche a quota agevolata, sottopone a riesame il provvedimento favorevole, dandone comunicazione al diretto interessato ed adotta i provvedimenti conseguenti sulla base delle vigenti norme di legge e di regolamento.

CAPO IV PROMOZIONE SOCIALE E SUSSIDIARIETÀ

Art. 20 - Promozione dei servizi di comunità

1. Il Comune riconosce e promuove i servizi di comunità come parte integrante e necessaria del sistema locale dei servizi sociali a rete.
2. A titolo meramente esemplificativo, l'Amministrazione Comunale di Fiano Romano, nell'organizzazione e nella gestione del sistema locale dei servizi sociali a rete:
 - a) promuove le attività rivolte a prevenire il disagio sociale e ad offrire opportunità di relazione e di vita attiva;
 - b) promuove campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione e formazione, finalizzati ad incrementare il senso di cittadinanza, la solidarietà tra le culture e le generazioni, la parità tra uomo e donna, la percezione di sicurezza, la pratica di stili di vita sani e attivi e l'inclusione sociale delle persone svantaggiate;
 - c) promuove gli interventi finalizzati al contrasto dell'esclusione sociale, alla prevenzione e riduzione dei danni connessi alle dipendenze o allo sfruttamento sessuale, e al sostegno alle vittime dello sfruttamento sessuale;
 - d) favorisce e sostiene le iniziative, anche di carattere sperimentale ed innovativo, di aggregazione e di auto-organizzazione degli utenti, dei loro familiari e dei cittadini;
 - e) persegue l'obiettivo della massima interconnessione delle strutture e delle risorse, anche informali, di sostegno alle esigenze degli utenti e dei loro familiari;
 - f) promuove, al fine di assicurare la continuità e l'efficacia nel tempo degli interventi assistenziali, attività finalizzate a favorire ed accompagnare l'inserimento sociale e lavorativo dei cittadini.
3. Il Comune, ai fini della promozione dei servizi di comunità, può sottoscrivere convenzioni con soggetti del terzo settore nelle forme previste dalle norme vigenti. Il Comune può, dandone adeguata motivazione, sottoscrivere convenzioni con soggetti del terzo settore senza ricorso a forme di selezione ad evidenza pubblica, per lo svolgimento di attività che richiedano particolari qualità del soggetto o il radicamento sul territorio.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti presso gli interessati saranno oggetto del trattamento nel rispetto del GDPR n. 679/2016 e della legge 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i che reca disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata al comma precedente per le seguenti finalità:

 - a) finalità strettamente funzionali all'istruttoria della domanda di ammissione ai benefici previsti;

b) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati personali da conferire sono anche dati sensibili.

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere alle sopra indicate finalità con conseguente impossibilità di accesso ai benefici previsti dal presente regolamento.

Art. 22 - Albo dei beneficiari

1. I beneficiari di contributi e vantaggi economici erogati dal Comune di Fiano Romano ai sensi del presente regolamento verranno iscritti, nel rispetto del GDPR n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. i., nell'albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica istituito dal comune ai sensi del D.P.R. 6 aprile 2000, n. 118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 23 – Norme transitorie e finali.

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si farà riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 24 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale del comune di Fiano Romano, al fine di darne la massima divulgazione presso la cittadinanza.

Art. 25 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore al conseguimento della eseguibilità della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.
2. In fase di prima applicazione l'avviso pubblico di cui all'art. 11 c.1 lett. a) verrà emesso entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

